

REGOLAMENTO
per l'attuazione delle attività statutarie
dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale

EPAP

Approvato con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 marzo 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 90 del 16 aprile 2022

INDICE

TITOLO I - ISCRITTI.....	3
Capo I – ISCRITTI	3
Articolo 1 - Iscritti e registrati all'Ente	3
Articolo 2 - Modalità di iscrizione all'Ente	3
Articolo 2bis - Tipo di contributi istituzionali	4
Capo II – CONTRIBUTI	4
Articolo 3 - Contributo soggettivo	4
Articolo 4 - Contributo integrativo	5
Articolo 5 - Frazionabilità dei contributi minimi.....	6
Articolo 5bis - Contributi dovuti dagli iscritti pensionati dell'EPAP	7
Articolo 6 - Variabilità dei contributi.....	7
Articolo 7 - Pagamento dei contributi	7
Articolo 7bis - Cessazione di attività	7
Articolo 7ter - Estratto conto.....	8
Capo III - DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI	8
Articolo 8 - Prescrizione dei contributi	8
Articolo 9 - Obbligo di comunicazione del reddito professionale	8
Articolo 9bis - Controllo delle dichiarazioni ovvero delle contribuzioni.....	10
Articolo 10 – Recuperi e Sanzioni	10
TITOLO II ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI.....	11
Articolo 11 – Prestazioni.....	11
Articolo 12 – Pensione di vecchiaia	12
Articolo 13 – Pensione di inabilità	13
Articolo 14 - Pensione di invalidità	14
Articolo 15 - Norme comuni alle pensioni di inabilità o invalidità	15
Articolo 16 - Pensione ai superstiti.....	16
Articolo 17- Prestazioni differite.....	17
Articolo 18 - Pagamento e rivalutazione delle pensioni	17
Articolo 19 - Indennità di maternità	18
Articolo 19bis – Sussidi e assistenza facoltativa.....	18
Articolo 19ter - Assistenza sanitaria integrativa	18
Articolo 19quater - Agevolazioni in caso di calamità naturali.....	19
Articolo 19-quinques - Piccoli prestiti	19
Articolo 19 - sexies – Sviluppo e sostegno ai giovani e alla professione.....	19
Articolo 20 - Contribuzione volontaria	19
Articolo 21 - Cumulabilità delle pensioni	20
Articolo 21- bis – Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo	20
Articolo 22 - Riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente di Previdenza e degli anni del corso legale di laurea e del servizio militare obbligatorio	20
TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	20
Articolo 23 - Disposizioni transitorie	20

TITOLO I - ISCRITTI

Capo I – ISCRITTI

Articolo 1 - Iscritti e registrati all'Ente

1. Gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e fisici e dei geologi che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola o associata, o societaria, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.
- 1-bis.** Sono inoltre registrate all'Ente le società costituite per l'esercizio dell'attività professionale come regolamentate dall'art. 10 della Legge 183/2011 nonché le società di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs 50/2016. Sono comunque registrate le società tra professionisti costituite per l'esercizio di più attività professionali all'interno delle quali vi siano i soggetti di cui al comma 1.
2. L'obbligo di iscrizione e registrazione insorge quando vi sia il conseguimento di reddito di attività professionale in corrispondenza con la previsione di cui all'art. 4 dello Statuto dell'Ente.
- 2-bis.** Ai fini del presente Regolamento gli iscritti all'Epap si distinguono in:
 - a) contribuenti: soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis, anche se titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ente, sui quali grava l'obbligo del versamento di tutti i contributi di cui all'art. 2-bis, c.1;
 - b) non contribuenti:
 - b.1** gli iscritti che, per effetto della cessazione di cui all'art. 7-bis, non sono più tenuti alla corresponsione dei contributi di cui all'art. 2-bis, c.1;
 - b.2** gli iscritti che, pur avendo interrotto la loro attività libero professionale ed essendosi cancellati dall'Albo non sono più tenuti alla corresponsione dei contributi di cui all'art. 2-bis, c. 1, ma mantengono una posizione previdenziale presso l'Ente, non avendo richiesto né la liquidazione della prestazione, né la restituzione dei contributi, né la ricongiunzione della propria posizione previdenziale;
 - b.3** gli iscritti che, divenuti titolare di prestazione erogata dall'Ente, hanno interrotto l'attività professionale;
3. L'iscrizione all'Ente cessa per effetto del venir meno dell'iscrizione agli Albi professionali di cui al precedente comma 1 ad eccezione dei casi di cui al precedente comma 2-bis, lett. b2);
4. L'iscritto agli Albi delle categorie professionali di cui al precedente comma 1, che sia anche iscritto in altri Albi professionali di categorie anch'esse dotate di Ente di previdenza e che dichiari il reddito professionale con il corrispondente codice attività, può optare per uno qualsiasi degli Enti stessi. La facoltà di non iscriversi all'Epap va esercitata mediante presentazione di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, ed eventuali successive modifiche secondo le modalità e le istruzioni previste dall'Ente.

Articolo 2 - Modalità di iscrizione all'Ente

1. Ai fini dell'iscrizione all'Ente, i soggetti di cui all'art. 1, commi 1, e 1 bis, presentano la domanda di iscrizione sull'apposito modulo indirizzato all'Ente completo dei seguenti documenti:
 - a) certificato di nascita
 - b) certificato di residenza
 - c) codice fiscale

- d) certificato di iscrizione all'Albo professionale
- e) stato di famiglia
- f) eventuale certificato di attribuzione della partita I.V.A.
- g) in caso di società, atto costitutivo e certificato di iscrizione al Registro delle imprese

In luogo dei documenti di cui sopra può presentarsi autocertificazione ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445.

Il modulo deve contenere tra l'altro la comunicazione dell'indirizzo PEC a cui ricevere le comunicazioni dell'Ente, l'indicazione di eventuali altre attività di lavoro autonomo, subordinato, imprenditoriale, commerciale od altro svolte dal dichiarante, l'eventuale iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria e l'indicazione dell'eventuale stato di quiescenza.

2. Le domande di iscrizione devono essere inviate all'Ente entro e non oltre sessanta giorni dalla insorgenza dei requisiti richiesti, a mezzo PEC, posta raccomandata a.r. oppure consegnata all'Ente stesso che rilascia ricevuta ovvero compilate on line con le modalità predisposte e previste dall'Ente.
3. Nel caso di incompletezza dei dati o della documentazione richiesta, di cui al precedente comma 1, il dichiarante su richiesta dell'Ente è tenuto ad integrare la suddetta domanda ed inviare quanto richiesto nel termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Nel caso di mancato riscontro, ovvero di domanda incompleta, errata o non sottoscritta la stessa viene ritenuta omessa a tutti gli effetti di legge.
4. In caso di omessa domanda di iscrizione, l'iscrizione avviene d'ufficio dopo intervenuta verifica da parte dell'Ente con applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
5. Sulla base degli aggiornamenti periodici trasmessi all'Ente dai Consigli Nazionali e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, i soggetti iscritti agli Albi professionali delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, ricevono informativa sull'obbligo e le modalità di iscrizione all'Ente. Il mancato ricevimento dell'informativa non solleva l'iscritto dall'obbligo di iscrizione e contribuzione ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2.
6. In ogni momento, l'Ente può richiedere agli iscritti agli albi professionali di categoria informazioni in merito all'obbligo di iscrizione all'Ente.

Articolo 2bis - Tipo di contributi istituzionali

1. I contributi obbligatori sono:
 - soggettivo;
 - integrativo;
 - solidarietà;
 - maternità.
2. Per la realizzazione delle forme di previdenza complementare di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto, nonché degli scopi di cui all'art. 3, comma 3 dello Statuto, l'Ente istituisce con appositi regolamenti ulteriori contributi facoltativi.

Capo II – CONTRIBUTI

Articolo 3 - Contributo soggettivo

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto contribuente all'Ente è pari al dieci per cento del reddito professionale netto di lavoro autonomo di cui all'art. 1, commi 1 e 2, ancorché prodotto in forma associata per la parte attribuita all'iscritto in forza di patti associativi, relativo all'anno e risultante dalla rispettiva dichiarazione dei redditi, secondo il disposto dell'art. 49 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. È altresì dovuto da parte degli iscritti contribuenti all'Ente un contributo di solidarietà pari al due per mille del reddito professionale di cui al comma 1. Tale contributo è dovuto altresì dagli iscritti non contribuenti di cui all'art. 1, c. 2-bis, lett. b3).
3. Il reddito di cui al precedente comma 1 da sottoporre a contributo non può comunque essere superiore per l'anno 2019 all'importo di euro 102.543,00; detto importo è automaticamente rivalutato dal primo gennaio di ogni anno, senza necessità di revisione del presente Regolamento, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno precedente.
4. In ogni caso è dovuto per ciascun anno un contributo soggettivo minimo ed un contributo di solidarietà minimo. Le rispettive misure sono fissate per l'anno 2019 in euro 619,00 e in euro 12,00; dette misure sono sottoposte alle medesime variazioni di cui al comma precedente.
5. Il reddito è dimostrato mediante autocertificazione in conformità alle indicazioni dell'Ente.
6. Il contributo soggettivo, quello di solidarietà e di maternità sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, dal reddito complessivo.
7. I soggetti che all'atto dell'iscrizione non hanno ancora compiuto il trentesimo anno di età, possono richiedere, in deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e dal comma 3 dell'art. 4, la riduzione dei contributi minimi al trenta per cento per i primi tre anni di iscrizione. I soggetti che si sono avvalsi della riduzione, hanno facoltà di integrare il contributo soggettivo, versato in misura ridotta, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il contributo soggettivo annuo può essere definito in misura superiore a quella prevista dal comma 1 in corrispondenza dell'esistenza di obblighi contributivi diretti e di ritenuta gravanti sul committente per effetto di accordi collettivi che prevedano un'aliquota più elevata; l'importo dei contributi risultanti da detti accordi è corrisposto direttamente dai committenti. Qualora l'importo corrisposto dal committente sia costituito da un'unica somma indistinta, l'Ente provvede a calcolare l'importo dei singoli contributi dovuti in base alla normativa tempo per tempo vigente. L'importo del contributo soggettivo è dato dalla differenza fra la somma complessiva versata dal committente e gli importi dei contributi integrativo, di solidarietà e di maternità dovuti all'Ente.
9. A decorrere dal 01.01.2020, gli iscritti possono corrispondere un contributo soggettivo in misura superiore al 10%, scegliendo tra le seguenti aliquote contributive: 12% - 14% - 16% - 18% - 20% - 25% - 30% - 40% - 50% - 60% - 80%. L'iscritto deve segnalare annualmente all'Ente l'opzione prescelta, con la dichiarazione del reddito professionale di cui all'art. 9, comma 1. L'opzione ha validità per l'anno di presentazione della dichiarazione: in caso di mancato esercizio dell'opzione, l'aliquota contributiva si intende confermata al livello minimo obbligatorio del 10%. Restano comunque validi i limiti di reddito massimo di cui al comma 3 e di contributo minimo di cui al comma 4.
10. Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di modificare, annualmente, le aliquote contributive intermedie, di cui al precedente comma 9, senza necessità di revisione del presente regolamento.
11. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di consentire agli iscritti di provvedere a versamenti soggettivi facoltativi eccedenti quelli obbligatori e di cui al precedente comma 9, comunque nel limite dello stesso, senza necessità di revisione del presente regolamento.

Articolo 4 - Contributo integrativo

1. Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, così come individuata dall'art. 1, commi 1 e 2, e devono versare all'Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento effettuato dal debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del debitore.

In caso di associazione o di società di professionisti l'ammontare annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato sulla percentuale del volume d'affari dell'associazione o società pari alla quota spettante al professionista stesso, associato o socio.

- 1-bis.** Le società, le associazioni, e le cooperative di cui all'art.1, comma 1-bis, che eseguono attività di competenza dei professionisti di cui agli ordinamenti professionali loro applicabili, devono calcolare il contributo integrativo nella medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA relativi alle attività professionali e versare il relativo ammontare all'Ente.

2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata nella misura del quattro per cento e il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso dai soggetti di cui all'art. 1 nei confronti di ogni tipologia di cliente. Ogni iscritto EPAP deve versare all'Ente la contribuzione integrativa totale annua, decurtata della contribuzione integrativa totale annua esposta nelle fatture o ricevute a lui emesse da altro professionista iscritto all'EPAP nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario e sempre che il contributo integrativo sia stato, comunque, applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario stesso.

Il contributo integrativo è invece integralmente dovuto quando i soggetti di cui all'art. 1 sono i destinatari finali della prestazione professionale.

3. Il contributo integrativo non può essere inferiore, per ogni iscritto, all'ammontare risultante dall'applicazione della percentuale di cui al comma 2 sull'importo corrispondente al medesimo imponibile da cui scaturisce il contributo minimo soggettivo di cui all'art. 3, comma 4, dovuto per lo stesso anno.
4. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto Irpef e non concorre alla formazione del reddito imponibile; su di esso è dovuta l'I.V.A.
5. I corrispettivi sono dimostrati mediante autocertificazione in conformità alle indicazioni dell'Ente.
6. La contribuzione integrativa netta di cui al comma 2, viene destinata secondo i seguenti criteri:
 - a) il 2%, al conto separato di cui all'art. 18, c. 3 dello Statuto.
 - b) il 2%, al montante dell'iscritto che lo avrà prodotto.

Articolo 5 - Frazionabilità dei contributi minimi

1. Per ciascun anno solare di iscrizione all'Ente, in cui l'iscrizione risulti di durata inferiore all'anno stesso, i contributi annui soggettivo, di solidarietà ed integrativo minimi sono dovuti nella misura pari al maggiore fra gli importi come di seguito determinabili:
 - contributo risultante dalla applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, e all'articolo 4, commi 1, 1 bis, 2 e 3;
 - contributo pari a tanti dodicesimi dell'importo minimo quanti sono i mesi di iscrizione nell'anno solare, considerando mese intero il periodo pari o superiore a quindici giorni.

Articolo 5bis - Contributi dovuti dagli iscritti pensionati dell'EPAP

1. L'iscritto pensionato Epap che esercita ancora l'attività professionale per la quale è richiesta l'iscrizione all'albo di categoria, può richiedere per iscritto all'Ente di versare il contributo soggettivo con aliquota pari al cinquanta per cento di quella prevista dall'art. 3, comma 1;
2. L'iscritto pensionato che si avvale della facoltà di cui al comma 1 deve comunque versare per intero i contributi integrativo, di solidarietà e di maternità e può avvalersi delle ulteriori disposizioni agevolative in tema di contribuzione di cui all'articolo 3. Ad esso si applicano le disposizioni regolamentari sui contributi minimi con l'eccezione del contributo soggettivo minimo per il quale deve contribuire con una aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti all'Ente.
3. Per l'iscritto pensionato Epap che non intende avvalersi della riduzione al cinquanta per cento del contributo soggettivo obbligatorio di cui al comma 1 resta fermo quanto previsto al comma 9 dell'art. 3.

Articolo 6 - Variabilità dei contributi

1. Le percentuali e i contributi minimi di cui agli artt. 3 e 4 possono essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
2. Le variazioni di cui al precedente comma sono disposte con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale dell'Ente adottata ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera j), dello Statuto ed approvata con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Articolo 7 - Pagamento dei contributi

1. I contributi di cui agli artt. 3 e 4, sono pagati secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione in almeno tre rate.
In caso di prima iscrizione, i contributi in acconto dovranno essere calcolati sulla base del contributo minimo vigente.
2. L'Ente provvede alla riscossione dei contributi, nonché delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, avvalendosi delle procedure ingiuntive ed esecutive di legge.
3. I tempi e i modi di pagamento e di riscossione possono essere modificati con delibera del CdA; le modifiche hanno effetto dalla prima scadenza utile successiva alle modifiche stesse.
4. I contributi sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio o dalla data di iscrizione all'Ente.

Articolo 7bis - Cessazione di attività

1. L'iscritto che cessa temporaneamente l'attività professionale senza cancellarsi dall'Albo non è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 2-bis relativi al periodo di cessazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
2. La cessazione dall'esercizio dell'attività professionale è comunicata all'Ente con autocertificazione resa ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità e le istruzioni previste dall'Ente stesso.
3. In caso di ripresa dell'attività professionale l'iscritto che si trova in stato di cessazione ha l'obbligo di dichiarare tale evento presentando un'autocertificazione nella quale dovrà essere indicata la data di ripresa dell'attività, che non potrà comunque essere posteriore a quella del primo documento fiscale emesso successivamente alla data di cessazione.
4. La dichiarazione di ripresa dell'attività dovrà essere inviata all'Ente entro 60 giorni dalla data del documento fiscale di cui al comma 3.

5. In ogni caso sono dovuti tutti i contributi per l'anno di cessazione e per l'anno di ripresa dell'attività, senza possibilità di frazionamento della misura minima dei contributi qualora cessazione e ripresa avvengano nello stesso anno solare.
6. Durante il periodo di cessazione, ad esclusione dell'anno di cessazione e di ripresa dell'attività, viene meno il diritto alla corresponsione dell'indennità di maternità. Permangono invece inalterati il diritto alla corresponsione delle prestazioni di vecchiaia, invalidità, inabilità e morte, secondo le disposizioni vigenti.
7. La cessazione temporanea non dà luogo alla facoltà di accesso alla contribuzione volontaria di cui all'art. 20 e non dà diritto, durante il periodo di cessazione, alle prestazioni assistenziali riservate agli iscritti contribuenti.
8. La cancellazione dai rispettivi albi professionali fa venire meno il presupposto di iscrizione ad EPAP con conseguente decadenza, dalla data di effettiva cancellazione, di ogni diritto correlato allo status di iscritto contribuente come definito dall'art. 1 c. 2-bis lettera a).

Il venir meno dei presupposti di iscrizione all'Ente dovrà essere comunicato immediatamente dall'iscritto ad EPAP con autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445.

L'ente potrà disciplinare il rapporto con l'iscritto e i relativi adempimenti, con specifiche disposizione attuative senza necessità di revisione del presente regolamento.

9. La cessazione di attività professionale senza la cancellazione dall'Albo professionale, determina l'esenzione dall'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali esclusivamente dal momento di avvenuta formale comunicazione all'Ente con le modalità di cui all'art. 7bis. In caso contrario sono comunque dovuti dall'iscritto i contributi minimi di cui agli art. 3 e 4.

Articolo 7ter - Estratto conto

1. L'Ente annualmente invia ad ogni iscritto, un estratto conto che indica i contributi pagati, la progressione del montante e le notizie relative alla sua posizione.
2. L'estratto conto è notificato agli iscritti debitori con una delle seguenti modalità:
 - a) posta elettronica certificata
 - b) raccomandata A/R
 - c) ogni altra modalità idonea ad assicurare la tracciabilità della spedizione.

L'estratto conto costituisce atto idoneo a mettere in mora il debitore al fine della interruzione della prescrizione.

3. Agli iscritti all'Ente privi della comunicazione reddituale di cui al successivo art. 9, o per cui sono stati accertati scostamenti tra i redditi dichiarati fiscalmente e quelli comunicati all'Ente, è notificato l'estratto conto con il risultato dell'accertamento.

Capo III - DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI

Articolo 8 - Prescrizione dei contributi

1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio interviene secondo i termini di legge.

Articolo 9 - Obbligo di comunicazione del reddito professionale

1. I soggetti di cui all'art. 1, ad esclusione di quelli di cui al comma 2-bis, lett. b.1, b.2 e b.3 devono annualmente comunicare all'Ente, esclusivamente in via telematica con accesso alla propria area riservata, o con altro mezzo indicato dall'Ente, entro la data stabilita dal C.d.A, l'ammontare del reddito professionale, quale definito dall'art. 3, dichiarato ai fini Irpef per l'anno di riferimento nonché il relativo volume di affari complessivo di cui all'art. 4 per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono presentate o sono negative.

2. Il reddito da dichiarare all'Ente ai fini dell'art. 3 è quello derivato dalle attività di cui all'art. 1.

Per i professionisti partecipanti ad associazioni o società consentite dalla legge, il reddito da dichiarare è quello di partecipazione all'associazione o alla società attribuito al singolo professionista, con esclusione di eventuali altri redditi relativi ad attività diverse da quelle definite dall'art.1.

Nel caso di redditi professionali prodotti sia individualmente sia in partecipazione, il reddito complessivo da dichiarare è costituito dalla somma di tali redditi.

I soggetti titolari di partita IVA devono comunicare il volume d'affari dichiarato a fini dell'IVA e l'ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti relative alle attività professionali quali previste dall'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

I soggetti non titolari di partita IVA, ma esercenti le attività di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono comunicare l'ammontare dei compensi lordi percepiti.

Le associazioni e le società di cui al presente comma devono comunicare:

a) il volume di affari complessivo;

b) la quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore dell'Ente;

c) la quota parte relativa alle prestazioni svolte a favore di soggetti iscritti all'Ente purché non committenti finali, ai sensi dell'art. 4, comma 2.

3. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione dell'anno e dell'imponibile Irpef, nonché il volume di affari definito ai fini dell'IVA, ove esistente.

4. In caso di morte dell'iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativa all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro sei mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione deve essere inoltrata dagli eredi entro sei mesi dalla data in cui perviene richiesta da parte dell'Ente.

5. Le comunicazioni devono essere redatte avvalendosi obbligatoriamente dei moduli predisposti dall'Ente.

6. L'Ente ha la facoltà di esigere dall'iscritto o dagli aventi diritto a prestazioni, all'atto della domanda, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi.

7. L'omissione o l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica spontanea può costituire motivo di grave inadempienza, anche afferente la sfera deontologico-professionale.

8. La comunicazione del reddito professionale si intende omessa quando è presentata oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale è prevista la presentazione;

8bis Si intende infedele, in presenza di entrambe le seguenti condizioni, la comunicazione resa all'Ente in modo difforme, per natura ed entità, da quanto dovuto ai sensi dei regolamenti vigenti o da quanto dichiarato dall'iscritto

a fini fiscali e la comunicazione per la quale sia accertato da parte dell'Ente un reddito effettivo superiore a quello dichiarato.

9. La comunicazione si considera errata se il reddito professionale è comunicato all'Ente in modo difforme, per natura ed entità, da quanto dovuto ai sensi dei regolamenti vigenti o da quanto dichiarato dall'iscritto a fini fiscali, solo a condizione che il reddito accertato dall'Ente sia inferiore a quello dichiarato oppure a condizione che l'iscritto stesso di propria iniziativa abbia provveduto a rettificarla.

Articolo 9bis - Controllo delle dichiarazioni ovvero delle contribuzioni

1. L'Ente può richiedere in qualsiasi momento alle competenti amministrazioni informazioni sulle dichiarazioni fiscali e reddituali loro presentate dagli iscritti agli albi professionali.
2. L'Ente è comunque autorizzato ad avvalersi di qualunque tipo di informazione legittimamente acquisita.

Articolo 10 – Recupero e Sanzioni

1. Il mancato o ritardato pagamento totale o parziale dei contributi di cui all'art. 2-bis, comma 1, comporta, per tutti i contributi dovuti e non versati, il pagamento del dovuto maggiorato:
 - a. del recupero, delle rivalutazioni di legge dei montanti di cui al successivo art. 12 c. 5 e 6, e degli eventuali extrarendimenti riconosciuti dall'Ente ex art. 12 c. 6bis e 6ter, per ciascun anno di ritardato pagamento. Al fine delle azioni di accertamento e recupero i suddetti importi sono da intendersi come debito capitale;
 - b. degli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse legale tempo per tempo vigente da applicarsi sul dovuto maggiorato dei recuperi di cui alla lettera a.;
 - c. di una sanzione pari al 0,40% dell'importo dovuto maggiorato dei recuperi di cui alla lettera a., per ogni mese o frazione di mese di ritardato pagamento.

Il tutto con decorrenza dal giorno successivo all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento.

Le sanzioni mensili di cui alla lettera c) saranno adeguate con scatti in aumento o diminuzione dello 0,1% mensile per ogni 2,4% di variazione del tasso di interesse legale rispetto a quello vigente al momento di approvazione del presente regolamento.

Sugli interessi e sulle sanzioni maturate non si calcolano ulteriori interessi o sanzioni.

2. Nell'ipotesi di infedele comunicazione come qualificata dall'art. 9, comma 8bis, si applica una sanzione pari al 10% del maggior importo dovuto ad EPAP con un minimo pari a un quarto del contributo soggettivo minimo operante per l'anno di riferimento.

Il ritardato pagamento di detti maggiori importi dovuti rispetto alle ordinarie scadenze, prevede il riconoscimento all'Ente degli interessi e delle maggiorazioni previste dal precedente comma 1.

Annualmente EPAP trasmetterà in automatico ad ogni Ordine di appartenenza, l'elenco degli iscritti che abbiano reso comunicazioni infedeli con maggiori importi dovuti, al netto delle sanzioni, superiori a € 500,00.

- 2bis.** Nel caso di errata comunicazione di cui all'art. 9, comma 9, si applica la sanzione di € 50,00, esclusivamente nel caso in cui ad esito della rettifica il reddito rettificato sia superiore a quello dichiarato. Ove il reddito rettificato sia inferiore a quello dichiarato, nulla è dovuto all'Ente con possibilità di sgravio, o computazione in acconto, degli eventuali maggior versamenti effettuati.

La sanzione sarà ridotta dell'80% nel caso di rettifica entro trenta giorni dalla scadenza e del 50% nel caso di presentazione del mod. 2 rettificato dal 31° sino al 90° giorno dalla scadenza.

Il ritardato pagamento di eventuali maggiori importi dovuti rispetto alle ordinarie scadenze, prevede il riconoscimento all'Ente degli interessi e delle maggiorazioni previste dal precedente comma 1.

3. La ritardata comunicazione di cui all'art. 9 comporta una sanzione di € 75,00 che sarà ridotta a un terzo nel caso di presentazione del mod. 2 entro trenta giorni dalla scadenza e a 2/3 nel caso di presentazione del mod. 2 dal 31° sino al 90° giorno dalla scadenza.
4. La mancata presentazione entro il 31 dicembre, viene considerata omessa denuncia e sanzionata, per ogni anno fino al momento di effettiva presentazione, con una sanzione pari a un quarto del contributo soggettivo minimo operante per l'anno di riferimento e automatica comunicazione all'Ordine di categoria territoriale d'appartenenza da parte dell'Ente entro il 31 luglio dell'anno in corso.
- 4bis.** La mancata o ritardata iscrizione all'EPAP rispetto ai tempi prescritti dall'art. 2 comma 2, comporta la sanzioni fissa pari a un terzo del contributo soggettivo minimo operante per ogni anno o frazione di anno di ritardata iscrizione oltre l'automatica comunicazione all'Ordine di categoria territoriale d'appartenenza da parte dell'Ente.

I mancati pagamenti conseguenti alla ritardata iscrizione sono sanzionati come previsto dal precedente comma 1.

5. Le sanzioni sono dovute per ogni inadempimento in modo autonomo.
6. Il Consiglio di Amministrazione disciplina tempi e modi per l'applicazione delle sanzioni entro i limiti del presente regolamento, potendo prevedere – fermo quanto previsto dal precedente comma 2bis, 2° capoverso - eventuali agevolazioni atte ad incentivare la spontanea regolarizzazione da parte degli iscritti mediante riduzione di un terzo della sanzione applicabile. Per giustificati e comprovati motivi riconducibili alla non volontarietà da parte dell'iscritto e/o alla accidentalità dell'inadempimento, il Consiglio d'Amministrazione può procedere alla eliminazione o alla riduzione delle sanzioni dovute nella stessa misura di cui al comma 2bis.

TITOLO II ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI

Articolo 11 – Prestazioni

1. L'Ente corrisponde le seguenti prestazioni previdenziali:
 - a) pensione di vecchiaia;
 - b) pensione di inabilità e/o di invalidità;
 - c) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta
 - d) concorre inoltre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252.
- 1-bis.** I trattamenti pensionistici di vecchiaia, invalidità e inabilità decorrono dal primo giorno del mese successivo da quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda; i trattamenti pensionistici di reversibilità e indiretti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento da cui nasce il diritto.
- 1-ter.** Le attività assistenziali stabilite dalle Leggi vigenti consistono nella corresponsione dell'indennità di maternità.

L'Ente nei limiti della disponibilità del bilancio può corrispondere agli iscritti le seguenti ulteriori prestazioni:

 - a) assistenza integrativa sanitaria;
 - b) sussidi e ulteriori forme di assistenza facoltative;
 - c) agevolazioni in caso di calamità naturali;
 - d) piccoli prestiti

- e) attività e azioni di promozione, sviluppo e sostegno all'esercizio della libera professione e dei giovani anche favorendo l'accesso al credito, come previsto dall'art. 19 sexies.
2. Tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali sono corrisposte su domanda degli aventi diritto a condizione che l'iscritto sia in possesso dei prescritti requisiti.
 3. Le pensioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 sono corrisposte a condizione che l'iscritto sia in possesso del requisito della regolarità contributiva.

Articolo 12 – Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto almeno 65 anni di età dopo almeno cinque anni di iscrizione, ed a condizione che risultino dallo stesso pagati contributi soggettivi per almeno cinque annualità.
2. Nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore.
3. L'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi e dei contributi integrativi devoluti a montante ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4 comma 6, per il coefficiente di trasformazione, relativo all'età dell'iscritto al momento della domanda, di cui alla tabella A allegata in vigore al momento della richiesta ed approvata dai Ministeri Vigilanti, relativo all'età dell'iscritto al momento della domanda.
4. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.
5. Il montante individuale, originato dal complesso dei contributi soggettivi e dei contributi integrativi devoluti a montante ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4 comma 6, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della rivalutazione della contribuzione dell'anno di richiesta della pensione, contribuzione dell'anno medesimo, secondo il tasso di capitalizzazione. L'aliquota di computo per il calcolo della pensione è pari a quella della contribuzione soggettiva.
6. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi soggettivi e integrativi di cui al comma 5, salvo quanto previsto al comma 8, è pari almeno alla media quinquennale del tasso annuo di variazione nominale del PIL, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente all'anno da rivalutare, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (sub art. 5, d. l. n. 65/15 e l. conv. n. 166/15) e ss.mm.ii.
- 6bis.** Qualora dalle risultanze del bilancio consuntivo annuale, i rendimenti netti realizzati dall'Ente siano superiori agli importi attribuiti a titolo di rivalutazione di legge, l'Ente può destinare al montante di ciascuno degli iscritti, in misura proporzionale ai contributi soggettivi effettivamente versati da ciascuno al 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce, al lordo di tutte le rivalutazioni di legge riconosciute dall'Ente ex art. 12 commi 6 e 6bis del presente Regolamento, un importo aggiuntivo fino ad un massimo del 60% della differenza tra l'importo del rendimento netto degli investimenti effettivamente conseguito e il totale degli importi attribuiti a titolo di rivalutazioni di legge.
- 6ter.** L'importo aggiuntivo di cui al comma precedente è deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi 6 e 6bis e previa verifica del rispetto del vincolo dell'equilibrio tecnico, attuariale, economico e finanziario dell'Ente. La delibera assunta annualmente dal Consiglio di Amministrazione è trasmessa per l'approvazione dei Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del D.lgs 30 giugno 1994, n. 509.
7. È istituito un fondo di riserva destinato ad accogliere l'eventuale differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e l'importo complessivo capitalizzato secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 6ter. Il Consiglio di Indirizzo Generale adotta ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera j), dello Statuto, ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione, anche con

diretta incidenza sulla misura dell'aliquota contributiva, e ciò particolarmente nel caso in cui il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla predetta variazione del PIL nominale.

8. Sentiti i Ministeri Vigilanti e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per la determinazione del montante e per il calcolo delle pensioni possono essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria e al complessivo assetto previdenziale dell'Ente.
9. I contributi soggettivi e la percentuale di contributi integrativi devoluti a montante previdenziale ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4 comma 6, relativi ai periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno titolo a supplementi di pensione, calcolati con il sistema contributivo di cui al comma 3, liquidabili con cadenza biennale.

Articolo 13 – Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:
 - a) l'iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di contribuzione, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.
 - b) la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;
2. Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quando l'inabilità sia stata causata da infortunio occasionato dallo svolgimento dell'attività professionale per la quale opera il trattamento di cui al presente Regolamento.
3. Per il calcolo della pensione si applica il sistema contributivo di cui all'art. 12, riferito al montante individuale incrementato in conformità all'art. 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed assumendo comunque, qualora il pensionamento avvenga in età inferiore, il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni, previsto dalla tabella A allegata in vigore al momento della richiesta ed approvata dai Ministeri Vigilanti.
4. Gli iscritti non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, a carico del conto di cui all'art. 18, comma 3, dello Statuto e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza dell'importo corrispondente all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore nell'anno di pensionamento, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione. La provvidenza integrativa di natura assistenziale, eventualmente riconosciuta all'iscritto avente diritto, previa determinazione del Consiglio di Amministrazione, è reversibile ai superstiti solo nel caso in cui il reddito dei medesimi sia inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in vigore all'atto del pensionamento.
5. In caso di infortunio o malattia imputabile a terzi, qualora il danno sia stato risarcito e il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del cinque per cento su base annua della porzione di pensione annua integrata, l'integrazione di cui al precedente comma non ha luogo. L'integrazione è proporzionalmente ridotta nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall'iscritto.
6. La corresponsione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale e alla cessazione dell'attività professionale esercitata. La cancellazione deve essere richiesta all'Ordine professionale di appartenenza, pena la decadenza dal diritto alla pensione, non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte dell'Ente, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali. La concessione della pensione d'inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione all'albo professionale e/o di ripresa dell'attività professionale.

7. L'Ente può in qualsiasi momento assoggettare a verifica la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla verifica, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall'Ente. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica, la pensione è revocata d'ufficio.
8. La pensione è revocata d'ufficio qualora cessino le condizioni di inabilità che escludono in modo permanente e totale l'esercizio della professione. Nel caso di cui al presente comma e ai commi 6 e 7, il Consiglio di Amministrazione dispone la ricostruzione della posizione previdenziale del soggetto interessato secondo adeguati criteri tecnico-attuariali.
9. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma la inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del de cuius è adottato retroattivamente anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

Articolo 14 - Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:
 - a) l'iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di contribuzione all'Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni;
 - b) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente.
2. Si prescinde dal requisito della anzianità contributiva e di iscrizione di cui al punto a) del precedente comma 1 quando l'invalidità sia stata causata da infortunio occasionato dallo svolgimento dell'attività professionale per la quale opera il trattamento di cui al presente Regolamento.
3. Sussiste diritto a pensione anche nei casi in cui la riduzione della capacità all'esercizio della attività professionale oltre i limiti stabiliti dal comma 1, lett. b) preesista alla iscrizione all'Ente purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
4. Per il calcolo della pensione si applica il sistema contributivo di cui all'art. 12, riferito al montante individuale incrementato in conformità all'art. 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed assumendo comunque, qualora il pensionamento avvenga in età inferiore, il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni, previsto dalla tabella A allegata in vigore al momento della richiesta ed approvata dai Ministeri Vigilanti.
5. Gli iscritti non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, a carico del conto di cui all'art. 18, comma 3, dello Statuto e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza del settanta per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore nell'anno di presentazione della domanda, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di infortunio o malattia imputabile a terzi, qualora il danno sia stato risarcito e il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del cinque per cento su base annua della porzione di pensione annua integrata, l'integrazione di cui al precedente comma non ha luogo. L'integrazione è proporzionalmente ridotta nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall'iscritto.
7. L'Ente può in qualsiasi momento assoggettare a verifica la permanenza delle condizioni di invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, confermare o revocare la concessione della pensione. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti

alla verifica, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall'Ente. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica, la pensione è revocata d'ufficio.

8. La pensione è revocata d'ufficio qualora cessino le condizioni di invalidità di cui al comma 1. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede analogamente a quanto previsto dall'art. 13, comma 8.
9. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia può chiedere la liquidazione di quest'ultima secondo il sistema contributivo di cui al precedente art. 12 in sostituzione della pensione di invalidità. A tal fine il Consiglio di Amministrazione dispone l'applicazione dei criteri predeterminati in via generale per il trattamento pensionistico di vecchiaia.

Articolo 15 - Norme comuni alle pensioni di inabilità o invalidità

1. Alla domanda di pensione di inabilità o invalidità deve essere allegato certificato medico, rilasciato dall'autorità sanitaria competente, attestante le condizioni di inabilità od invalidità; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante od invalidante.
- 1-bis.** Nell'ipotesi di infortunio o malattia imputabili in tutto o in parte a terzi, deve essere allegata altresì la documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall'iscritto.
2. In caso di inabilità o invalidità imputabili in tutto o in parte a terzi, l'Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 del Codice Civile in concorso eventuale con l'assicuratore privato dell'iscritto, ove l'assicuratore medesimo, con il quale è stata stipulata polizza di assicurazione per infortunio, abbia diritto alla surroga.
3. L'accertamento dello stato di inabilità o di invalidità è effettuato da un sanitario di fiducia del Consiglio di Amministrazione che, dopo apposita visita medica, redige relativo verbale in merito alla situazione fisio-psichica del richiedente.

Le modalità di svolgimento della procedura di accertamento sono previste da apposito regolamento di competenza del Consiglio di Amministrazione..

4. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità od invalidità da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata a.r. con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica di rigetto, l'interessato può richiedere che l'accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dal Consiglio di Amministrazione, da un medico designato dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal presidente dell'Ordine dei medici della provincia ove avviene la visita.
- 5-bis.** Nel caso di riconoscimento della inabilità o della invalidità, le spese dell'intero collegio medico sono a carico dell'Ente e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata riconosciuta l'insorgenza della inabilità o della invalidità da parte del citato collegio medico.
6. L'Ente può accertare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti di inabilità o invalidità. L'accertamento è effettuato da una commissione formata da tre sanitari di fiducia dell'Ente, diversi da quelli che hanno proceduto all'accertamento iniziale dello stato di inabilità o invalidità, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Le procedure di accertamento, notifica ed eventuale ricorso sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 16 - Pensione ai superstiti

1. Nel caso in cui l'iscritto sia in possesso del requisito della regolarità contributiva, la pensione ai superstiti spetta nei casi ed alle condizioni appresso stabilite:
 - a) al coniuge nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile, prevista dal comma 2;
 - b) ai figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili o a carico, anche in mancanza del coniuge nelle misure previste dal comma 2;
 - c) in mancanza, oltre che del coniuge, anche di figli minorenni o maggiorenni inabili, ai genitori inabili dell'iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico, ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell'iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico, nelle misure previste dal comma 2.

I superstiti si considerano inabili se riconosciuti tali ai sensi dell'art. 39 del D. P. R. 25 aprile 1957, n. 818, ed a carico dell'iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.

2. Le pensioni di vecchiaia, inabilità ed invalidità sono reversibili ai superstiti secondo le seguenti aliquote della pensione annua spettante all'iscritto:
 - a) 60 per cento al coniuge;
 - b) 70 per cento al figlio unico se manca il coniuge;
 - c) 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
 - d) 40 per cento a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
 - e) 15 per cento a ciascun genitore;
 - f) 15 per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle.

La somma delle quote non può comunque superare il cento per cento della pensione spettante.

3. La pensione indiretta ai superstiti di iscritto si determina applicando le percentuali di cui al comma 2 alla misura della pensione diretta che sarebbe spettata all'iscritto in caso di inabilità. Nel caso di decesso di iscritto di età inferiore ai cinquantasette anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni della tabella A allegata in vigore al momento della richiesta ed approvata dai Ministeri Vigilanti.
4. Il requisito della regolarità contributiva può essere comunque perfezionato anche successivamente al decesso dell'iscritto qualora i superstiti di cui al comma 1 saldino il debito contributivo dell'iscritto.
5. In caso in cui l'iscritto non sia in possesso del requisito della regolarità contributiva e i superstiti di cui al comma 1 non si avvalgano della facoltà di cui al comma 4, il trattamento pensionistico sarà calcolato applicando le percentuali di cui al comma 2 al montante risultante dai contributi versati dall'iscritto.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3,4,5 si applicano anche alle pensioni erogate ai superstiti di pensionato con riferimento alle eventuali situazioni debitorie ascrivibili al pensionato per periodi di attività successivi al pensionamento.
7. I superstiti di iscritto o pensionato sono comunque tenuti a saldare gli eventuali debiti relativi al mancato versamento del contributo integrativo, di solidarietà e di maternità.

8. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.
9. Il figlio riconosciuto inabile, nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto o del pensionato e quella del compimento del diciottesimo anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della maggiore età.
10. I trattamenti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
11. Il diritto alla pensione di reversibilità e indiretta cessa:
 - a) per il coniuge qualora passi a nuove nozze;
 - b) per i figli al compimento del diciottesimo anno d'età o quando cessi lo stato di inabilità; il limite di diciotto anni d'età è elevato a ventuno qualora i figli frequentino una scuola media o professionale per tutta la durata del corso legale ed a ventisei qualora frequentino l'Università, purché gli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso dell'iscritto e non prestino regolarmente lavoro retribuito;
 - c) per il genitore inabile allorché cessi lo stato di inabilità;
 - d) per le sorelle od i fratelli inabili allorché cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.

Articolo 17- Prestazioni differite

1. L'iscritto che, avendo conseguito una anzianità contributiva di almeno cinque anni cessi dalla contribuzione a causa della effettiva cessazione dall'attività professionale, mantiene la sua posizione contributiva ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico differito.
2. Qualora l'anzianità contributiva risulti inferiore a cinque annualità, l'iscritto, alla medesima età di cui all'art. 12, comma 1, o prima in caso di sopravvenuta invalidità (ovvero i superstiti in caso di decesso), ha diritto alla liquidazione in forma di capitale del montante contributivo.
3. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione dei contributi di solidarietà, integrativi e di maternità di cui rispettivamente agli articoli 3, comma 2, all'art. 4, e all'art. 19, comma 3.
4. Qualora, posteriormente alla liquidazione di cui al comma 2, l'iscritto si trovi nuovamente nelle condizioni che danno luogo all'obbligo di iscrizione all'Ente, esso deve ricostituire il proprio montante contributivo individuale, versando entro sei mesi dalla data della nuova iscrizione l'importo precedentemente restituitogli dall'Ente, maggiorato degli interessi legali.
5. L'iscritto che, cessando dall'attività professionale che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione all'Ente, nonostante l'ulteriore versamento di contributi di cui al precedente comma non abbia conseguito il diritto alla pensione può nuovamente richiedere la restituzione dell'intero montante contributivo individuale secondo quanto disposto dal comma 2.
6. La restituzione del montante contributivo individuale avviene entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Articolo 18 - Pagamento e rivalutazione delle pensioni

1. Gli importi delle pensioni corrisposte da almeno sei mesi sono annualmente adeguati, con decorrenza 1° gennaio di ogni anno, in base alla variazione media positiva dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nell'anno precedente.

2. Le pensioni, fatti salvi i casi di erogazione in unica soluzione come previsti dall'art. 12, sono corrisposte in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre.

Articolo 19 - Indennità di maternità

1. Agli iscritti aventi diritto è corrisposta una indennità di maternità nella misura, nei termini e con le modalità previste dal D. Lgs. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla maternità), fatto salvo quanto previsto dall'art. 7bis.
2. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione del fondo indennità di maternità, il Consiglio di Amministrazione fissa annualmente la misura del contributo e adotta i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 151/2001.
3. Salvo diversa deliberazione del CdA, l'importo massimo dell'indennità sarà quello tempo per tempo stabilito dalla legge.

Articolo 19bis – Sussidi e assistenza facoltativa

1. L'Ente oltre alle attività assistenziali già stabilite dalle leggi vigenti può erogare, secondo quanto stabilito da appositi regolamenti emanati ai sensi dell'art. 7, comma 6 lett. f) dello Statuto, trattamenti di assistenza facoltativa da erogare agli iscritti in attività o in pensione e ai loro familiari, nell'ambito di un sistema di mutualità, nelle seguenti forme:
 - a) prestazioni nel caso in cui si verifichi un comprovato stato di bisogno;
 - b) prestazioni a sostegno della famiglia;
 - c) prestazioni a sostegno della salute;
 - d) prestazioni per spese funerarie
2. Ulteriori trattamenti di assistenza facoltativa potranno essere erogati sulla base di appositi regolamenti da emanarsi sempre ai sensi dell'art. 7, comma 6 lett. f) dello Statuto con riferimento a casi di comprovato e effettivo bisogno derivante anche da cause diverse da quelle elencate nel comma precedente.
3. Detti trattamenti sono erogati su richiesta degli iscritti in regola con la contribuzione e con gli adempimenti, nei limiti di legge e delle disponibilità di bilancio, mediante apposite gestioni autonome, utilizzando anche fondi speciali costituiti con apposita contribuzione ivi compreso il fondo di solidarietà.
4. Hanno diritto all'assistenza gli iscritti e il relativo nucleo familiare che posseggono i requisiti stabiliti dai predetti regolamenti, con le modalità in essi contenute.

Articolo 19ter - Assistenza sanitaria integrativa

1. L'Ente predispone forme di assistenza integrative aperte alla adesione volontaria degli iscritti, con lo scopo di erogare agli iscritti in attività o in pensione e ai loro familiari, nell'ambito di un sistema di mutualità, prestazioni integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale finanziate tramite apposito contributo e secondo le modalità previste da un apposito regolamento conforme ai principi dell'art. 3, comma 3 dello Statuto, la cui approvazione e/o modificazione è soggetta alla procedura prevista per il Regolamento dell'Ente.

Hanno diritto all'assistenza gli iscritti e il relativo nucleo familiare che posseggono i requisiti stabiliti dal predetto regolamento, con le modalità in esso contenute.

2. Le prestazioni hanno carattere esclusivamente economico ed integrativo di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e riguardano solo quelle previste dal tariffario presente nel regolamento di cui al comma precedente.

L'erogazione delle prestazioni viene effettuata in relazione alle spese effettivamente sostenute nei limiti previsti dalle tariffe in vigore, sempre che vi sia regolarità nei versamenti contributivi di cui al comma 1.

Articolo 19quater - Agevolazioni in caso di calamità naturali

1. Nei casi di catastrofe o di calamità naturali dichiarati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modifiche o integrazioni, l'Ente può adottare provvedimenti per agevolare gli obblighi contributivi degli iscritti che risiedano o che esercitino la professione in un Comune colpito da uno degli eventi indicati nel citato decreto e che, a causa di esso, abbiano subito un danno comunque incidente sulla loro attività professionale.

Articolo 19-quinquies - Piccoli prestiti

1. Agli iscritti in regola con la contribuzione, possono essere concessi piccoli prestiti, su spese documentate, fino ad un massimo equivalente a quanto previsto dal prestito d'onore, entro i limiti del relativo stanziamento annuale per l'acquisto di beni strumentali e funzionali all'esercizio della professione; l'erogazione del piccolo prestito è disciplinato da apposito regolamento, entro i limiti del relativo stanziamento annuale.
2. L'erogazione dei piccoli prestiti è effettuata in relazione alle spese effettivamente sostenute, sempre che vi sia regolarità nei versamenti contributivi.

Articolo 19 - sexies – Sviluppo e sostegno ai giovani e alla professione

1. L'Ente può svolgere attività di promozione, incentivazione, sviluppo e sostegno all'esercizio della libera professione degli iscritti in regola con la contribuzione e gli adempimenti, con particolare riguardo ai giovani, anche fornendo servizi e favorendo l'accesso al credito.

A tal fine, ex art. 3 dello Statuto, si avvale del "Fondo contributo di solidarietà" di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto, integrato dalle risorse derivanti dagli ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione di cui all'art. 10 bis della legge 9 agosto 2013 n. 99.

Articolo 20 - Contribuzione volontaria

1. L'iscritto contribuente qualora cessi l'attività professionale che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione prima di aver raggiunto l'età minima per il conseguimento del diritto alla pensione, può proseguire a titolo volontario il pagamento dei contributi all'Ente.
2. La facoltà di cui sopra è concessa a condizione che l'iscritto mantenga l'iscrizione nell'Albo professionale e possa far valere almeno una annualità contributiva nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno tre annualità contributive qualunque sia l'epoca del versamento.
3. L'iscritto ammesso alla contribuzione volontaria deve corrispondere all'Ente almeno il contributo soggettivo minimo di cui all'art. 3, maggiorato del contributo integrativo minimo di cui all'art. 4.
4. L'iscritto ammesso alla contribuzione volontaria, ove interrompa il pagamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il pagamento dell'ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora in conformità con il comma 1 dell'art 10.
5. Le modalità di determinazione della corresponsione della contribuzione volontaria da parte dell'iscritto sono disciplinate da apposito regolamento attuativo.

Articolo 21 - Cumulabilità delle pensioni

1. Le pensioni erogate dall'Ente sono cumulabili con altre pensioni obbligatorie e con altri redditi nei limiti di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 21- bis – Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo

1. È ammessa la ricongiunzione dei contributi previdenziali obbligatori e l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione e di cumulo quale risultante dalla l. n. 228/12 come modificata dalla l. n. 232/16, e secondo le disposizioni risultanti dalla circolare INPS n. 140/17, salve successive modifiche.

Articolo 22 - Riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente di Previdenza e degli anni del corso legale di laurea e del servizio militare obbligatorio

1. L'iscritto ha facoltà di richiedere il riscatto dei seguenti periodi, purché privi di qualsiasi copertura assicurativa obbligatoria:
 - a) anni di attività professionale precedenti l'istituzione dell'Ente, a partire dall'anno di iscrizione all'Albo professionale, dopo almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione all'Ente stesso.
 - b) anni del corso legale di laurea
 - c) periodo del servizio militare obbligatorio, periodo di servizio civile sostitutivo, e di servizio equiparato al servizio militare, non coperti da altre forme pensionistiche obbligatorie.
2. Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini dei riscatti di cui ai commi 1 sono disciplinate dall'Ente, mediante regolamenti attuativi approvati dai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 23 - Disposizioni transitorie

1. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e la data di istituzione dell'Ente per effetto del decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 5, del D.Lgs 10 febbraio 1996, n. 103, valgono le seguenti disposizioni:
 - a) il contributo soggettivo e quello di solidarietà sono dovuti con decorrenza 1 gennaio 1996, o, se successiva, dalla data di inizio dell'attività professionale, secondo le previsioni dell'art. 4 dello Statuto e dell'art. 1, comma 2, del Regolamento;
 - b) il contributo integrativo di cui all'art. 4 decorre dal 17 marzo 1996 o, se successiva, dalla data di inizio dell'attività professionale, secondo le previsioni dell'art. 4 dello Statuto e dell'art. 1, comma 2, del Regolamento;
 - c) le decorrenze di cui alle lettere a) e b) operano anche ai fini dei rispettivi contributi minimi, fermo il loro frazionamento ai sensi dell'art. 5, in relazione alla data di inizio dell'attività professionale o di cessazione dall'iscrizione agli Albi professionali;
 - d) i contributi dovuti possono essere pagati, a domanda, in 12 rate, con l'applicazione del tasso di interesse legale, secondo le modalità e nei termini indicati dall'Ente.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6 si applicano in modo retroattivo a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già viste applicate nei loro confronti disposizioni diverse. Tutti gli iscritti di cui all'art. 12, comma 6 hanno la facoltà di presentare all'Ente istanza di revisione integrale della loro posizione con la possibilità di optare per un diverso trattamento. L'istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro tre mesi dalla comunicazione obbligatoria da parte dell'Ente.

3. In sede di prima applicazione il requisito di età previsto per l'esercizio della facoltà di cui all'art. 3, comma 7, è riferito alla data di inizio dell'attività professionale, secondo le previsioni dell'art. 4 dello Statuto e dell'art. 1, comma 2, del Regolamento. Detta facoltà deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, a mezzo raccomandata a.r., oppure con lettera consegnata all'Ente stesso che ne rilascia ricevuta.